

APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 61/2005

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale di Dovadola a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni della presente disciplina sono finalizzate a sostenere la promozione e realizzazione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, sociale ed economico.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione d'immagine a un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, sportive, economiche e sociali.

Art. 2

Indicazioni e principi generali

1. L'Amministrazione Comunale di Dovadola può concedere su richiesta il proprio patrocinio a manifestazioni ed iniziative che rivestono particolare rilevanza per il pubblico interesse.
2. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato e competente per la materia oggetto di richiesta di patrocinio per:
 - a) iniziative a carattere comunale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. eventi quali manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, economiche e sociali),
 - b) convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, scientifiche, educative, economiche e sociali a carattere anche provinciale e nazionale di rilevante importanza.
3. La concessione del patrocinio comporta automaticamente:
 - a) l'autorizzazione all'uso del logo del Comune di Dovadola su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa/manifestazione;
 - b) *eliminato (delibera di G.C. n. 64/2005)*;
 - c) l'obbligo di pubblicizzare le iniziative con l'indicazione "*con il patrocinio del Comune di Dovadola*".
4. L'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 3

Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi non profit,

- c) aziende pubbliche di servizi alla persona,
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4

Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
- b) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti,
 - c) apporto di un significativo contributo scientifico, culturale ed informativo a vantaggio delle competenze e funzioni comunali, della crescita e valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti,
 - d) siano realizzate nel territorio comunale o comunque, se svolte fuori dal territorio, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune di Dovadola in campo provinciale e/o nazionale nei settori di interesse comunale.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative o per attività programmate e non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 5

Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente art. 4 per iniziative, anche con profili lucrativi e commerciali, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6

Limitazioni all'ambito di applicazione – Esclusioni

1. L'Amministrazione non concede patrocini:
- a) per iniziative di carattere politico o comunque iniziative promosse da partiti e/o movimenti, organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali nonché da ordini e collegi professionali ad esclusivo fine di proselitismo o propaganda o per finanziamento della propria struttura,
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali e/o d'impresa che non rientrino nei casi previsti dall'art. 5,
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 7

Procedura per la concessione dei patrocini

- 1.** I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione comunale presentano un'istanza con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo dalla data di svolgimento o di inizio dell'evento.
- 2.** L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa,
 - b) altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa,
 - c) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
- 3.** Il Sindaco o l'Assessore delegato, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento la propria determinazione positiva o negativa in merito alla concessione del patrocinio.
- 4.** Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 8

Utilizzo dello stemma del comune

- 1.** Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.
- 2.** Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 9

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

- 1.** Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi e/o sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
- 2.** La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento alle disponibilità finanziarie previste nel bilancio di previsione.